

PREVIDENZA

Minimale Inps più alto nel 2015: lo stipendio mensile sale a 1.240 euro

Comegna a pag. 29

Circolare dell'ente previdenziale con i nuovi valori anche per i lavoratori dello spettacolo

Minimale Inps più alto nel 2015

Lo stipendio minimo contributivo mensile sale a 1.240 €

DI LEONARDO COMEGNA

Dal mese di gennaio la retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale sale a 1.240 euro mensili. Il valore utile per il 2015 è frutto dell'aggiornamento Istat (più 0,2%) ed è indicato nella circolare Inps n. 11/2015. La circolare riporta anche i minimi utili per i lavoratori dello spettacolo, dopo il trasferimento all'Inps della gestione Enpals.

Retribuzione imponibile.

La legge n. 389/1989 dispone che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi. La norma, come ha a suo tempo sottolineato l'Inps, ha portata generale e quindi vincola anche quei datori di lavoro che non aderiscono (neppure di fatto) ai contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali. Ciò significa, in altri termini, che l'obbligo del versamento contributivo nel rispetto dei trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi, sempre che la retribuzione corrisposta non risulti di importo superiore, investe tutti i datori di lavoro.

I minimi. A far tempo dal 1° gennaio 1989 (è la stessa legge n. 389/1989 a sostenerlo), il minimale giornaliero da assoggettare a contributi non può comunque essere inferiore al 9,5% del trattamento minimo di pensione Inps. La misura della retribuzione minima giornaliera per l'anno prossimo sarà pertanto fissata in 47,68 euro, pari al 9,5% di 501,89 euro, minimo di pensione di gennaio 2015. Lo stipendio minimo contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) sale quindi a 1.240 euro.

Minimale part-time. Le attuali disposizioni (sempre la citata legge n. 389/1989) prevedono che la retribuzione minima oraria da assumere quale base in caso di part-time, debba determinarsi rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimo giornaliero, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Il procedimento di calcolo del minimale orario si articola nelle seguenti operazioni: a) si moltiplica il minimale giornaliero, ossia 47,68 euro per il numero delle giornate di lavoro settimanale a orario normale. L'anzidetto numero,

in considerazione delle disposizioni e dei criteri vigenti in materia di minimi giornalieri, è in linea generale pari a 6, anche nei casi in cui l'orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni; si divide il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Applicando tale criterio, considerando un orario settimanale contrattuale di 40 ore, il minimale orario part-time per il 2015 risulta pari a 7,15 euro (47,68 x 6: 40).

Aliquota aggiuntiva. L'art. 3-ter legge n. 438/1992 stabilisce che, a decorrere dall'1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10% (attualmente 9,19%), è dovuta una quota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto «tetto»). Per il 2015 la prima fascia di retribuzione pensionabile sale a 46.123 euro. Pertanto, l'aliquota aggiuntiva predetta (1%), deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente detto limite, il quale, rapportato a 12 mesi, viene mensilizzato in 3.844 euro.



I minimali 2015

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	131,89	39,85 *	37,20*
Artigianato	-	42,44 *	37,20*
Agricoltura	105,53	55,65	42,41
Commercio	131,89	37,20*	37,20*
Credito/assicurazioni/servizi	131,89	45,12 *	42,44 *

* Da adeguare a 47,68 euro (legge n. 389/1989)